



corso inammissibile per difetto di interesse dei ricorrenti. Infatti il Collegio osserva che l'art. 17 del decreto 27 luglio 1944, n. 159, stabilisce che, nei riguardi degli impiegati trasferiti al Nord dopo l'8 settembre 1943: "si farà luogo al conguaglio degli assegni che sarebbero spettati e quelli effettivamente percepiti; ne sono dovute le indennità e le somme riscosse a causa del trasloco".

Contro la suddetta pronuncia gli interessati presentarono istanza alla Corte di Cassazione.

In pendenza di giudizio, l'Amministrazione non ritenne di effettuare il conguaglio tra gli assegni che sarebbero spettati e quelli effettivamente percepiti dal personale in questione, limitandosi ad eseguire accontamenti cautelativi sulle indennità di anzianità nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro.

Quista quanto stabilito dalla Suprema Corte, il Consiglio di Stato, in sede di rinvio, rigettò il ricorso proposto dagli interessati avverso il D. M. 27 giugno 1946, respingendo tutti i motivi di gravame